Città di Tradate
(Provincia di Varese)

N. 34 / 2019 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ADUNANZA DEL 11/02/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO DI PASTI PRONTI PER ANZIANI

L'anno **2019** addì **11** del mese di febbraio alle ore 12:30 si è riunita la Giunta Comunale appositamente convocata.

All'appello risultano:

CERIANI CLAUDIO	VICE SINDACO	Presente
ACCORDINO FRANCO ROBERTO	ASSESSORE	Presente
COLOMBO MARINELLA	ASSESSORE	Presente
MARTEGANI ERIKA	ASSESSORE	Presente
PIPOLO VITO	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO dott.ssa BELLEGOTTI MARINA .

Accertata la validità dell'adunanza, CERIANI CLAUDIO in qualità di VICE SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito alla pratica avente a oggetto:

APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO DI PASTI PRONTI PER ANZIANI

Relaziona l ' Assessore ACCORDINO FRANCO ROBERTO.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

copia informatica per consultazione

Oggetto: APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO DI PASTI PRONTI PER ANZIANI

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il servizio di fornitura e la consegna a domicilio di pasti pronti per anziani sono attualmente affidati a due ditte esterne, una per la fornitura ed un'altra per la consegna al domicilio dei pasti, il cui contratto è in scadenza il 01.03.2019 e che pertanto è necessario garantire la prosecuzione degli interventi per l'anno in corso e per quelli a seguire;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento ad una unica ditta esterna del servizio di fornitura e di consegna a domicilio di pasti pronti per anziani;

Visto il capitolato d'appalto elaborato dal responsabile dei servizi sociali, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui si evidenziano le attività che devono essere esternalizzate;

Visto il D.lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi"

Visto il TUEL approvato con D.lgs 267/2000 e s.m.e.i;

Atteso che non potendo desumere i parametri di prezzo-qualità di riferimento per l'aggiudicazione del servizio dalle convenzioni della Consip e/o della centrale acquisiti regionale ARCA - in quanto attualmente non sono attive convenzioni in riferimento al servizio da appaltare - l'Ente ha provveduto autonomamente a determinare l'importo a base d'asta del servizio quantificato in €.9,29 a pasto più IVA;

Dato atto che

- il valore presunto del servizio è il seguente:
  - anno 2019 € 39.034,80 più IVA al 10% per un totale di € 42.938,28;
  - anno 2020 € 48.328,80 più IVA al 10% per un totale di € 53.161,68;
  - anno 2021 € 48.328,80 più IVA al 10% per un totale di € 53.161,68;
- la ditta fatturerà ai singoli utenti l'importo deciso dai servizi sociali del Comune di Tradate e comunicato ad inizio del servizio e che al Comune deve essere fatturata la differenza tra il costo del pasto, offerto in sede di gara, e l'importo fatturato agli anziani;
- la spesa presunta che verrà fatturata al Comune è la seguente:

anno	costo del servizio con IVA	importo da fatturare agli utenti	importo da fatturare al Comune
2019	€ 42.938,28	€ 29.400,00	€ 13.538,28
2020	€ 53.161,68	€ 36.400,00	€ 16.761,68
2021	€ 53.161,68	€ 36.400,00	€ 16.761,68

Considerato che la spesa di cui al punto precedente trova copertura come segue:

- € 13.538,28 IVA compresa, al cap. di spesa n. 110040337082/0 codice bilancio U 1030215009 "servizio pasti per anziani " del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019;

- € 16.761,68 IVA compresa, al cap. di spesa n. 110040337082/0 codice bilancio U 1030215009 "servizio pasti per anziani" del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2020;

- € 16.761,68 IVA compresa, al cap. di spesa n. 110040337082/ codice bilancio U 1030215009 "servizio pasti per anziani" del bilancio previsione 2019/2021 annualità 2021;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal responsabile dei servizi sociali, dr.ssa Maria Antonietta Luciani, in ordine alla regolarità tecnica, e dal responsabile del servizio ragioneria, dr.ssa Elena Valeggia, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

copia informatica per consultazione

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, il capitolato d'appalto allegato per l'affidamento del servizio di fornitura e consegna a domicilio di pasti pronti per anziani per il periodo dal 01.04.2019 fino al 31.12.2021
2) di identificare il R.U.P. della gara nel responsabile dei servizi sociali dr.ssa Maria Antonietta Luciani ai sensi del D.Lgs 50/2016;
3) di demandare al responsabile dei servizi sociali l'assunzione dell'impegno di spesa come segue:
   - € 13.538,28 con IVA, al cap. di spesa n. 110040337082/0 codice bilancio U 1030215009 "servizio pasti per anziani " del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019;
   - € 16.761,68 con IVA, al cap. di spesa n. 110040337082/0 codice bilancio U 1030215009 "servizio pasti per anziani" de bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2020;
   - € 16.761,68con IVA, al cap. di spesa n. 110040337082/ codice bilancio U 1030215009 "servizio pasti per anziani" de bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2021;
4) di dare atto che i pareri richiamati nella parte narrativa formano parte integrante della presente deliberazione;
5) di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs n. 267, del presente atto, verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari;

Con successiva votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, per poter consentire lo svolgimento delle operazioni di gara entro il 31.03.2019

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il VICE SINDACO	**Il SEGRETARIO**
CERIANI CLAUDIO	**BELLEGOTTI MARINA**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

copia informatica per consultazione

CITTÀ DI
TRADATE

SERVIZI SOCIALI
s.sociali@comune.tradate.va.it
comune.tradate@pec.regione.lombardia.it

Capitolato di appalto per servizio di fornitura e la consegna a domicilio di pasti pronti per anziani.
Periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2021
CIG

Art. 1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio pasti anziani consiste nella preparazione, nel trasporto e nella consegna al domicilio dei pasti per gli utenti in una situazione di fragilità sociale, residenti nel Comune di Tradate ed identificati dai servizi sociali del Comune.
2. Il servizio deve essere garantito dal lunedì al venerdì per n.12 mesi all'anno, ad eccezione dei giorni di festa
3. Il numero dei pasti richiesti dai servizi sociali può variare da minimo n.10 al giorno ad un massimo di n.20
4. La struttura del pasto deve essere la seguente:
   a) Ogni pasto dovrà essere composto da un primo, un secondo, un contorno, un frutto o un dolce, pane.
   b) Il menù e le grammature devono essere quelle previste per le persone anziane
   c) La ditta si impegna a seguire il menu proposto in sede di gara e a predisporre almeno un menu alternativo, sempre a cadenza quadri settimanale, che permetta un'effettiva possibilità di scelta all'utente. Le grammature per pietanze proposte nei menù alternativi dovranno essere indicati in sede di gara
   d) L'utente eserciterà la sua opzione di scelta secondo le modalità proposte dalla ditta.
   e) La ditta è tenuta a rispettare il menù scelto dall' utente.
   f) I menù, scritti in duplice copia (una delle quali sarà trattenuta dall'utente), dovranno essere sottoposti agli utenti – a cadenza settimanale e sempre nel medesimo giorno, per la scelta di gradimento degli stessi.
   g) Il Comune si riserva la facoltà di chiedere alla ditta particolari regimi dietetici sulla scorta di certificati medici comprovanti stati allergici o patologici
   h) La ditta dovrà anche predisporre diete speciali determinate da motivi religiosi.
   i) La ditta dovrà provvedere alla preparazione di pasti rispondenti alle caratteristiche dietetiche indicate di volta in volta senza che la stessa possa vantare aumenti del costo del pasto.
   j) La ditta si impegna anche alla predisposizione di diete in bianco. Tali diete non necessitano di certificato medico e sono indicativamente costituite da pasta o riso in bianco, da una verdura e da una porzione di affettato o (secondo quanto sopra indicato) di formaggio.
   k) La ditta, inoltre si impegna a prevedere l'alternanza di menu estivo e invernale. Per la principali Festività (Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua e Ferragosto), l'aggiudicataria dovrà prevedere un menù speciale da concordare con l'ufficio Servizi Sociali e la fornitura di dolci confezionati in monoporzione (panettoncino, colomba, chiacchere…).
5. Il numero dei pasti da preparare verrà comunicato entro le ore 10.00 direttamente alla ditta da parte dei servizi sociali del Comune

copia informatica per consultazione

Art. 2 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

a) Il servizio dovrà essere svolto osservando ogni normativa vigente e le regole di buona prassi igienico-sanitaria, avendo riguardo alla condizione delle persone a cui i pasti sono destinati.
b) I pasti dovranno essere cucinati obbligatoriamente nella giornata medesima di consumo degli stessi, essendo assolutamente proibite le cotture anticipate al giorno (o giorni) precedente la distribuzione. L'unica eccezione a tale procedura può essere prevista nella cottura delle carni, qualora le stesse vengano raffreddate e successivamente mediante l'utilizzo di abbattitori termici.
c) I pasti, dovranno essere confezionati nei recipienti monoporzione in acciaio messi a disposizione dal Comune di Tradate. Tali contenitori dovranno essere inseriti in ceste o contenitori in grado di mantenere la temperatura necessaria nel momento del consumo del pasto (minima di 65 gradi C per i cibi caldi e massima di 10 gradi C per i cibi freddi). Le ceste per il trasporto devono essere messe a disposizione dalla ditta aggiudicataria del servizio.
d) Le razioni di pane e di frutta (o dolce) dovranno essere protette da insudiciamenti esterni mediante l'utilizzo di idonee confezioni.
e) I prodotti confezionati dovranno essere etichettati a norma di legge.
f) La ditta dovrà essere dotata di un numero di contenitori, del tipo sopra descritto, sufficienti al fine di garantire ogni giorno la consegna e di farsi carico delle operazioni di detergenza e sanificazione dei contenitori utilizzati
g) La consegna dovrà avvenire al domicilio degli utenti. Utilizzando un numero adeguato di mezzi che siano altresì idonei sotto il profilo igienico-sanitario, e mantenuti sempre in condizioni igienico-meccaniche ottimali.
h) I pasto deve essere consegnato personalmente all'utente: nel caso di impossibilità la ditta, al termine del giro di consegna, dovrà segnalare con la massima urgenza ai servizi sociali l'eventuale assenza di un utente al proprio domicilio, per gli adempimenti del caso.
i) Prima dell'inizio del servizio dovrà essere presentato lo schema operativo relativo alla distribuzione dei pasti sul territorio che sarà oggetto di approvazione da parte dell'ufficio servizi sociali.
   I prospetti dei giri di distribuzione, con i nominativi degli utenti in ordine di consegna, dovranno essere aggiornati ed inviati con cadenza trimestrale all'ufficio servizi sociali.
j) Qualsiasi variazione dovrà essere tempestivamente comunicata ai servizi sociali che si riserva la valutazione in merito.
k) Eventuali problemi dovessero insorgere dovranno essere segnalati, tempestivamente ed esclusivamente, all'ufficio servizi sociali.
l) La ditta si impegna ad assicurare in ogni circostanza la regolarità, la puntualità e la continuità del servizio, provvedendo altresì alla sostituzione del personale di consegna per i quali i servizi sociali dovessero accertare la non idoneità.

art. 3 ORARIO DEL SERVIZIO

I pasti devono essere consegnati a casa degli anziani in un orario compreso tra le ore 11.30 e le 12.30
La ditta dovrà indicare la reperibilità di un referente dalle ore 9.00 alle ore 14.00 di ogni giorno di consegna dei pasti per eventuali segnalazioni da parte dei servizi sociali.

art. 4 DURATA DELL'APPALTO ED OPZIONE DI PROROGA

1. Il servizio dovrà essere garantito dal 01.04.2019 al 31.12.2021
2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del Codice l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all'art. 32, comma 8, del Codice.

3. Le varianti al contratto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice. Si applica altresì l'art. 107 del Codice, in materia di sospensione dell'esecuzione del contratto, in quanto compatibile con il servizio oggetto del presente capitolato.

copia informatica per consultazione

4. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, qualora, al momento della scadenza del contratto, non sia possibile stipulare un nuovo contratto di appalto, la stazione appaltante si riserva, sin d'ora, la possibilità di avvalersi dell'opzione di proroga del contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente e comunque avente una durata non superiore a 6 mesi. Il valore presunto dell'opzione di proroga del contratto per 6 mesi è pari ad € 24.164,40
5. più IVA. Come previsto all'art. 35, comma 4, del Codice, tale valore è stato stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00. Qualora la stazione appaltante, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, l'appaltatore è obbligato ad acconsentire alla richiesta del Comune di Tradate di prorogare la durata del servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto principale.
6. Alla data di scadenza il contratto decade di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

art. 5 IMPORTO A BASE D'ASTA

1. L'importo a base d'asta è **di € 9,29 oltre IVA a pasto**. L'importo contrattuale globale retribuisce in materia esaustiva tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e dalla normativa vigente a carico dell'aggiudicatario. Il valore presunto dell'affidamento è di € 135.692,40
2. L'importo a base d'asta di cui al comma 1 deriva dall'analisi di esso effettuata sulla base della situazione esistente al momento della redazione del presente capitolato. La suddetta analisi non ha alcun valore contrattuale, all'infuori di quanto previsto dall'articolo 106 del codice degli appalti in tema di revisione prezzi e dalle disposizioni del disciplinare di gara relative alla verifica delle offerte anomale.
3. L'offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo complessivo IVA esclusa, tenendo presente che lo stesso deve comprendere il costo per tutte le attività previste dal presente capitolato e di quelle attività aggiuntive che l'appaltatore è libero di proporre nel modello organizzativo in sede di offerta che sarà quindi tenuto a svolgere qualora risulti aggiudicatario del servizio.
4. Gli importi contrattuali, come definiti dal primo comma, sono remunerativi per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste, e di quanto sarà previsto nel progetto elaborato dall'appaltatore.
5. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.
6. L'importo di aggiudicazione, non avente valore vincolante per le parti se non per il prezzo contrattuale che lo compone, è pari alla risultante dell'applicazione del ribasso d'asta formulato dall'aggiudicatario sull'importo di ogni singolo pasto

Articolo 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

1. Il servizio oggetto dell'appalto appartiene a quelli elencati nell'allegato IX del D. Lgs. 50/2016.
2. L'appalto del servizio verrà aggiudicato mediante procedura negoziata, di cui al combinato disposto tra l'art. 35 comma 1 lettera d e l'art. 36 comma 2 lettera b del d.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
3. Possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, tutti gli operatori economici di cui al combinato disposto tra l'art. 3, comma 1, lettera p) e l'art. 45 del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in uno Stato dell'Unione Europea, i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano lo svolgimento di attività coerente con il servizio cui il presente capitolato è riferito e che siano in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.

Articolo 7 – MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. Il servizio oggetto dell'appalto appartiene a quelli elencati nell'allegato IX del D. Lgs 50/2016.

copia informatica per consultazione

2. L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a favore della Ditta che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del presente capitolato speciale, essendosi impegnata ad eseguire tutti i servizi presenti nel medesimo e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, determinata in base ai seguenti elementi:
   a) prezzo: punti 20/100
   b) qualità: punti 80/100.
3. Effettuerà la valutazione la Commissione di gara nominata con apposito provvedimento.

L'appalto sarà aggiudicato alla società che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. A parità di punteggio sarà preferita la società che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area "Progetto".

L'ente appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta valida.

Articolo 8 – IMPEGNI DELL' APPALTATORE

1. Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze degli utenti
2. L'appaltatore, è obbligato all'adempimento di quelle prestazioni inerenti al servizio che per disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che dovessero sopravvenire nel corso della durata del contratto, diventino obbligatorie per l'esecuzione del servizio stesso.
3. Il mancato esercizio delle prestazioni inerenti il servizio da parte del gestore può derivare esclusivamente da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che dovessero sopravvenire nel corso della durata del servizio, che rendano incompatibili le prestazioni col mutato assetto normativo.
4 Qualora la stazione appaltante dovesse commissionare all'aggiudicatario delle prestazioni aggiuntive dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo al servizio cui il presente capitolato è riferito, dovute a varianti resesi necessarie in corso di contratto, l'appaltatore si obbliga sin d'ora a praticare, in caso di propria accettazione del servizio, lo stesso ribasso percentuale offerto per il servizio di cui al presente capitolato.
5. L'appaltatore è altresì tenuto a dare attuazione al progetto gestionale presentato in sede di offerta. Nella relazione relativa al progetto da presentare in sede di gara con le modalità indicate nel disciplinare, viene lasciata al concorrente la predisposizione del modello organizzativo che intende attuare fermo restando il numero minimo di figure professionali indicate nel presente capitolato. Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.
6. Il servizio non può essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà o dall'organizzazione dell'appaltatore.
7. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, devono essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 Giugno 1990 n. 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dai vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria.
8. In caso di arbitrario abbandono o sospensione la stazione appaltante può sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso.

copia informatica per consultazione

Articolo 9 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE PER L'ATTIVITA' DI CONSEGNA PASTI AL DOMICILIO

1. L'appaltatore è tenuto ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio.

2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

3 . Unicamente per l'attività di consegna pasti al domicilio al fine di salvaguardare il rapporto fiduciario instauratosi tra l'operatore e l'utente nonché al fine di garantire la posizione lavorativa dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore subentrante, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, è obbligato ad assumere prioritariamente il personale dipendente dell'appaltatore uscente e impiegato dallo stesso per lo svolgimento del servizio, per il periodo di durata dell'appalto, purché ciò sia compatibile con la propria organizzazione di impresa. L'appaltatore subentrante è obbligato ad applicare nei confronti di tali dipendenti condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL del settore di riferimento.

9. L'appaltatore, entro il termine fissato dalla stazione appaltante e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante i nomi delle persone adibite alla consegna al domicilio dei pasti ed i relativi contratti di lavoro.

Articolo 10 – COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI

1. Il personale utilizzato per la consegna al domicilio deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.
2. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio sono improntati al reciproco rispetto e devono esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.
3. E' fatto divieto al personale impiegato dall'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o soggetti terzi.
4. L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, come previsto dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici e dall'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori, ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice.

Articolo 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 111, comma 2, del d. lgs. n. 50/16, l'incarico di Direttore dell'Esecuzione è ricoperto da un assistente sociale dipendente dei servizi sociali del Comune di Tradate ed identificata prima dell'inizio del servizio
2. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'appaltatore e il Comune di Tradate, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività previste dalla normativa vigente che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.

copia informatica per consultazione

3. Laddove necessario il direttore dell'esecuzione, fissa all'appaltatore, di volta in volta, le istruzioni necessarie, tramite ordini di servizio, per l'espletamento delle prestazioni ed i termini di esecuzione delle stesse, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 28 del presente capitolato.
4. L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

Articolo 12 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi espressamente previsti nell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. e) e comma 4, del Codice, non sono ammesse modifiche al contratto di carattere sostanziale. La modifica al contratto è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali dello stesso originariamente pattuiti e in ogni caso, quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:
   a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
   b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
   c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
   d) se un nuovo contraente si sostituisce a quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto, in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) dell'art. 106.
3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'appalto, come indicato al precedente comma 2, e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Articolo 13 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel settore di riferimento. In caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante degli obblighi di cui sopra, l'appaltatore è tenuto a provvedere entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.
2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio.
3. In tutti i casi di inadempienza contributiva dell'appaltatore, risultante dal DURC, relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice.
4. In tutti i casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del Codice.
5. L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.

copia informatica per consultazione

Articolo 14 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA

1. Entro il termine richiesto dalla stazione appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 de d. lgs. 81 del 2008, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.
2. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
3. L'appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
4. L'appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione la documentazione occorrente.
5. L'appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

Articolo 15 – CARTA DEI SERVIZI

1. La ditta ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento, entro 60 giorni successivi all'avvio del servizio deve predisporre la carta dei servizi in cui deve essere indicato almeno quanto segue:
   a) la presentazione dei servizi offerti con esplicitazione dei menù e della loro articolazione durante l'anno
   b) le modalità di riconoscimento degli operatori adibiti alla consegna del pasto a domicilio con dotazione di cartellino di riconoscimento;
   c) il sistema di valutazione della soddisfazione degli utenti, delle famiglie e degli operatori;
   d) gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
   e) le modalità di informazione/comunicazione all'utenza.
2. In allegato alla carta dei servizi deve essere elaborato un questionario di soddisfazione per gli operatori che si interfacciano con il servizio, con annessa scheda per esprimere lamentele/apprezzamenti. Le schede ricevute devono sempre essere inviate all'ufficio di piano di Tradate.
3. La ditta, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte della stazione appaltante sul testo della carta dei servizi, deve procedere a propria cura all'impaginazione e alla produzione di una copia digitale da pubblicare sul sito del Comune. In copertina deve essere inserito anche il logo del Comune di Tradate con la scritta: "servizio affidato dai servizi sociali del Comune di Tradate"
4. La ditta deve consegnare una copia cartacea della carta dei servizi a ciascun nuovo utente segnalato dai servizi sociali del Comune di Tradate.

Articolo 16 - GARANZIA PROVVISORIA

copia informatica per consultazione

1. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio è fissato nella misura pari al 2% dell'importo presunto a base d'asta del servizio e secondo quanto previsto dall'art. 93 del codice

Articolo 17 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, con le modalità previste all'art. 93, commi 2 e 3, del codice e nella misura prevista dall'articolo 103, comma 1, del codice. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente le clausole di cui all'art. 103, comma 4, del Codice. Alla stessa si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata dall'aggiudicatario in sede di offerta. In tal caso la stazione appaltante, fermo restando le verifiche di legge, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi previsti nell'art. 103, comma 2, del Codice.
4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. Tranne che nelle ipotesi previste dal successivo articolo 32, commi 8 e 9, la cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, in originale o in copia autentica, dello stato di avanzamento del servizio o analoga documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dello stesso. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
8. In caso di contratti di servizi soggetti a verifica di conformità, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Articolo 18 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI

1. Sia per le prestazioni svolte direttamente che per quelle subappaltate, l'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente

copia informatica per consultazione

dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.

2. L'appaltatore per tutta la durata del contratto è obbligato a stipulare un contratto di polizza di responsabilità civile generale RCT ed RCO a copertura dei danni causati nell'esecuzione della propria attività professionale. La polizza deve avere un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro.
3. L'appaltatore risponde, in ogni caso, dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. Lo stesso è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.
4. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.
5. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio prima della scadenza della rata stessa.

Articolo 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, l'appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto relativa al servizio di che trattasi.
2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.
3. Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del codice.
4. E' ammesso il subappalto alle condizioni indicate nell'articolo 105 del Codice, nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale.
5. L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.
6. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e b) del d.lgs. n. 50/2016.
7. L'appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell'articolo 105 del codice e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di subappalto.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.

Articolo 20 - CESSIONE DI CREDITI

1. Tutti i crediti vantati dall'appaltatore possono essere ceduti ai sensi della legge 52 del 1991 e dell'articolo 106, comma 13, del Codice.
2. Vigono riguardo ai crediti dell'appaltatore le disposizioni di cui all'articolo 9 del d. l. 185 del 2008, convertito nella legge 2 del 2009 e di cui ai decreti ministeriali del 25 giugno 2012, in tema di certificazione e compensazione dei crediti dell'appaltatore.

Articolo 21 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

copia informatica per consultazione

1. La ditta fatturerà ai singoli utenti l'importo deciso dai servizi sociali del Comune di Tradate e comunicato ad inizio del servizio. La differenza tra il costo del pasto, offerto in sede di gara, e l'importo fatturato agli anziani deve essere fatturata al Comune di Tradate
2. I pagamenti verranno corrisposti alla ditta da parte del Comune di Tradate mensilmente in base ai pasti effettivamente prenotati e consegnati agli anziani. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC. Ulteriori ed eventuali dettagli in relazione alle modalità di fatturazione del servizio saranno definiti in sede di contratto.
3. Qualora i pagamenti dei corrispettivi non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, l'appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di legge.
4. Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico.

   Il Codice unico per la fatturazione elettronica è **OPIU1R**
6. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione "split payment", che ha modificato il Dpr n. 633/1972, in materia di IVA, l'appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA inserendo la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" Il Comune di Tradate , ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

Articolo 22 - REVISIONE PREZZI

1. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo evidenziate nella tabella relativa all'analisi dei prezzi del progetto subiscano delle variazioni – in termini di aumento o diminuzione - la parte interessata può chiederne la revisione. La componente di costo revisionata concorre a rideterminare il prezzo contrattuale in misura proporzionale alla percentuale di incidenza su detto importo rispettivamente indicata nella tabella. I suddetti rapporti proporzionali permangono invariati, qualunque sia la percentuale di ribasso praticata in sede di gara. Il prezzo revisionato non può comunque eccedere il limite previsto al successivo comma 5.
2. Alla parte che chiede la revisione spetta l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che, ai sensi del primo comma del presente articolo, può determinare la variazione.
3. La revisione del prezzo non può comunque essere richiesta prima che siano trascorsi un anno dalla data di avvio del servizio.
4. A seguito dell'accertamento dell'effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta.

copia informatica per consultazione

5. Il prezzo revisionato con le modalità dei commi precedenti non può eccedere l'importo risultante dall'applicazione dell'indice FOI relativo al periodo intercorrente tra la data in cui il presente capitolato è stato approvato e la data della richiesta di revisione, al prezzo da revisionare.

Articolo 23 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 111, comma 2, del codice.

Articolo 24 – AGGIUDICAZIONE, DECADENZA E STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate agli articoli 32 e 33 del codice.
2. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del codice in forma pubblica amministrativa e sottoscritto con firma digitale.
3. L'appaltatore decade dall'aggiudicazione se, prima della stipula del contratto, cessa di possedere anche uno dei requisiti indicati all'articolo 4, lett. a) e b), del presente capitolato. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di "antimafia" che comportino la decadenza dall'aggiudicazione ed in caso di mancata presentazione delle polizze assicurative di cui all' art. 23 del presente capitolato.
4. In tutti i casi in cui l'aggiudicatario decade dall'aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. Nel caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, la stazione appaltante incamera quest'ultima. In ogni caso grava sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della decadenza dall'aggiudicazione.
5. La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni da quando è divenuta efficace l'aggiudicazione.
6. Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice il contratto comunque non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui al combinato disposto tra gli artt. 32, comma 5 e l'art. 33 comma 1 del Codice. Il termine dilatorio di cui sopra, non si applica nei seguenti casi:
   a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del Codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
   b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice.

Articolo 25 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO

1. Il presente capitolato, se non riprodotto fedelmente e integralmente nel testo del contratto, è allegato materialmente a quest'ultimo.
2. Il documento di valutazione del rischio, le polizze di garanzia ed il progetto tecnico presentato in sede di gara, fanno parte integrante del contratto, anche se non sono materialmente allegate alla stessa.

Articolo 26 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico

copia informatica per consultazione

dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'I.V.A. che, se dovuta, è a carico della stazione appaltante.

2. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi del combinato disposto tra l'art. 73, comma 4, e 216, comma 11, del Codice, l'aggiudicatario del servizio è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale.

Articolo 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula del contratto, la stazione appaltante trasmette all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
2. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, ai sensi del successivo art. 35, comma 3, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 28 – PENALI

1. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, in caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali o di inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore la stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi di seguito rispettivamente indicati per ciascuna fattispecie:
   a) Mancato rispetto del menù giornaliero: 3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di inadempienza;
   b) Insufficienza delle grammature relative al pasto consegnato: 5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di inadempienza;
   c) Temperatura degli alimenti non adeguata al momento della consegna: 5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di inadempienza;
   d) Ritardo di più di un'ora nella consegna del pasto senza giustificato motivo: € 200,00 ad evento
   e) Utilizzo di ceste o contenitori non adeguati alla consegna dei pasti: 5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di inadempienza;
   f) ritardato intervento rispetto al termine fissato dal direttore dell'esecuzione in relazione all'obbligo di attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nel servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. delle Cooperative sociali o quelle di maggior favore relative ad altro contratto da esso applicato: 5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
   g) ritardato reintegro della garanzia definitiva, entro il termine fissato dalla stazione appaltante: 3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sino al quindicesimo;
   h) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: dall'1 al 6 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato dal direttore dell'esecuzione avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento;
   i) mancato adempimento dei servizi aggiuntivi offerti in fase di gara: 3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo

copia informatica per consultazione

2. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
3. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone nel caso di cui al comma secondo del presente articolo, l'importo alla gravità dell'inadempimento.
4. L'importo della penale è versato dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
5. In tutti i casi in cui l'aggiudicatario non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l'applicazione della penale. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 4.

Articolo 29 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto *ex* articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente di cui all'art. 4, lett. a) e b), del disciplinare di gara, nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso comportamento tra quelli previsti all'articolo 33 (penali) del presente capitolato;
c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
d) frode dell'appaltatore;
e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
f) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/16;
i) cessione anche parziale del contratto;
j) fallimento dell'appaltatore, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi;
k) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio;
l) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di

copia informatica per consultazione

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 108, comma 2, del Codice);

m) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice (art. 108, comma 2, del Codice).

n) mancato adempimento prima dell'avvio del servizio dell'obbligo contrattuale di cui all'art. 11, comma 5, del presente capitolato (clausola sociale).

2. Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

Articolo 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui al precedente articolo 33, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del Codice.
2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 1, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui al precedente art. 28.
3. Ai sensi del precedente art. 27 (codice di comportamento), comma 2, il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 per i dipendenti pubblici, da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 5 a 9, del codice.
6. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
7. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.
8. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:
   a) consenso alla proposta di risoluzione;
   b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 26. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.

copia informatica per consultazione

9. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati conformemente all'articolo 22 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

Articolo 31 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Tranne che nelle ipotesi previste dall'articolo 30, commi 8 e 9, ogni qual volta il contratto sia risolto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.
2. E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

Articolo 32 – ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto d'appalto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 3 del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Articolo 33 – NOVAZIONE SOGGETTIVA – RECESSO

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d.2) del codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
2. La stazione appaltante può recedere dal contratto:
   a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
   b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
3. L'ente può altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l'acquisto del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nel contratto d'appalto per il servizio di che trattasi stipulato con l'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 20 giorni qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.

Articolo 34 - ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 28-33 (penali – recesso), in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

copia informatica per consultazione

Articolo 35 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. L'Aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di servizi pubblici per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
2. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
   a) L.R. 3/2008 "governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario" e successive modifiche ed integrazioni;
   b) Regolamento CE 852/2004 (HACCP) e successive linee guida applicative
   c) a tutte le normative e i regolamenti, nazionali e regionali, che dovessero intervenire nella materia oggetto del presente capitolato, tempo per tempo;
   d) al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016;
   e) dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
   f) alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 36 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003.
2. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, Il Comune di Tradate, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
3. In relazione alle finalità, descritte nel punto precedente, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

a) strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
b) I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

4. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
5. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
6. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

a) soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
b) soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

copia informatica per consultazione

c) altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
d) soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
e) legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
f) ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

7. Operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
8. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
9. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
10. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è la responsabile dei servizi sociali del Comune di Tradate, con sede in Tradate – P.zza Mazzini n.6
11. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
12. Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 37 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese.

copia informatica per consultazione

CONSEGNA PASTI PER ANZIANI

		per n. 20 pasti
costo pasto	5,0	€ 100,00
costo autista per consegna 2h al giorno	18,09	€ 36,18
costo benzina per 20 km al giorno		€ 10,92
costo litro benziana 1,638		
noleggio auto al giorno		€ 29,00
servizio amministrativo 0,5 h al giorno		€ 9,78
costo servizio al giorno per 20 pasti		€ 185,88
costo per singolo basto / base d'asta		€ 9,29

GIORNI ANNUI DI CONSEGNA		260

	pasti massimi	
valore presunto anno 2019	4200	€ 39.034,80
valore presunto anno 2020	5200	€ 48.328,80
valore presunto anno 2021	5200	€ 48.328,80
opzione di proroga per sei mesi	2600	€ 24.164,40

copia informatica per consultazione

Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 209/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO DI PASTI PRONTI PER ANZIANI si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Imp. 506/19
Imp. 37/20
Imp. 7/21

Tradate, 08/02/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(VALEGGIA ELENA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

copia informatica per consultazione

Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SETTORE SERVIZI SOCIALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 209/2019 del SETTORE SERVIZI SOCIALI ad oggetto: APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO DI PASTI PRONTI PER ANZIANI si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 08/02/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(LUCIANI MARIA ANTONIETTA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

copia informatica per consultazione

Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 34 del 11/02/2019

SERVIZI SOCIALI

Oggetto: APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO DI PASTI PRONTI PER ANZIANI .

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 12/02/2019.

Tradate, 12/02/2019

Sottoscritto da
PINO CINZIA
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

copia informatica per consultazione